



COMUNE DI SALUGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

OGGETTO:

TARIFFAZIONE TARI 2024 - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FARINELLI LIBERO - Presidente	Sì
2. DEMARIA ADELANGELO - Consigliere	Sì
3. COTEVINO MARGHERITA - Consigliere	Sì
4. VALENTINO ALBERTO - Consigliere	Sì
5. MELLE MARIA PIA - Consigliere	Sì
6. TAPPARI DANIELE - Consigliere	Sì
7. PAPOTTO NICOLO' - Consigliere	Sì
8. MAPELLI DAVID - Consigliere	Giust.
9. MAZZETTI CRISTIAN - Consigliere	Sì
10. RELINO CLAUDIO - Consigliere	Sì
11. POZZI NICOLETTA - Consigliere	Sì
12. GARBIERO ANDREA - Consigliere	Giust.
13. BRENTAN CLAUDIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

ASSESSORE ESTERNO	PRESENTE
BERNINI FRANCESCO	Sì
BOGGIO FEDERICA	Giust.
MOMO ALESSANDRO	Sì

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa ANNA ACTIS-CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FARINELLI LIBERO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 che ha stabilito il metodo ed i coefficienti per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

EVIDENZIATO che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

DATO ATTO che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2024, dalla Provincia di Vercelli nella misura del 5%;

CONSIDERATO altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 363/2021 del 03 agosto 2021, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), da applicarsi dal 1° gennaio 2022, in seguito aggiornato con la deliberazione n. 389 del 03 agosto 2023 per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;

CONSIDERATO che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Saluggia nel C.O.VE.VA.R.

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.Lgs n.228 del 2021 (cd. di "Milleproroghe") ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATA l'approvazione dell'aggiornamento biennale del PEF 2024/2025 con Delibera C.C. in questa seduta del 23/04/2024, il quale rappresenta la quantificazione dei costi applicabili per la declinazione tariffaria sull'arco pluriennale che include anche l'anno 2024.

RICHIAMATA inoltre la delibera di Consiglio Comunale n.29/2019, confermato tutto quanto in essa specificato, e dato atto che la stessa prevedeva che, per l'applicazione dell'agevolazione TARI la Giunta Comunale avrebbe deliberato prima dell'emissione degli avvisi, procedendo ad una ricognizione delle percentuali realmente applicabili alle categorie, nei limiti delle risorse disponibili e stanziare;

DATO ATTO che è volontà dell'amministrazione applicare anche per l'anno 2024 l'agevolazione in oggetto, con le stesse modalità applicate dal 2020 ad oggi;

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

CONSIDERATO inoltre che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023, con la quale ha istituito le componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ovvero

- UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;

CONSIDERATO CHE la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario;

PROPONE

1. Di approvare per il 2024 e per le motivazioni di cui in premessa le tariffe come da schema redatto secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allegano alla presente;
2. Di prendere atto dell'obbligo di applicazione delle componenti perequative di cui alle Deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023;
3. Di confermare la rata unica per l'anno 2024, con scadenza 17/03/2025;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Infine, stante la necessità ed urgenza di provvedere:

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco Libero Farinelli illustra la proposta di deliberazione.

Per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione del Consiglio Comunale del 23/04/2024.

Il Sindaco rimette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta

Udito il dibattito

Con voti:

unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare per il 2024 e per le motivazioni di cui in premessa le tariffe come da schema redatto secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allegano alla presente;
2. Di prendere atto dell'obbligo di applicazione delle componenti perequative di cui alle Deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023;
3. Di confermare la rata unica per l'anno 2024, con scadenza 17/03/2025;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
FARINELLI LIBERO

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott.ssa ANNA ACTIS-CAPORALE